

Fondo Pensione dei Dipendenti delle Società del Gruppo Zurigo

Fondo Pensione Preesistente

Iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP con il n. 1089

Istituito in Italia



Via Benigno Crespi n. 23, 20159 -
Milano - Italia



+39 02 5966 3050



infofondopensionezurich@it.zurich.com
fondo.dipendenti@pec.zurich.it



<https://fondip.zurich.it/>

Nota informativa

(depositata presso la COVIP il 30/01/2026)

Parte I 'Le informazioni chiave per l'aderente'

Il Fondo Pensione dei Dipendenti delle Società del Gruppo Zurigo è responsabile della completezza e veridicità dei dati e delle notizie contenute nella presente Nota informativa.

Scheda 'I destinatari e i contributi' (in vigore dal 01/01/2026)

Fonte istitutiva: il Fondo Pensione dei Dipendenti delle Società del Gruppo Zurigo è stato istituito in data 30/11/1988 sulla base delle seguenti fonti istitutive:

- il C.C.N.L. (Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro) dei Dipendenti delle Imprese di Assicurazione del 29.10.1987 e s.m.i
- il C.I.A. (Contratto Integrativo Aziendale) stipulato dal Gruppo Zurich Italia e dalle Organizzazioni Sindacali First/Cisl, Fisac/Cigl, FNA, Snfia e Uil in data 27.10.1988 e ss.mm.ii. per il personale dipendente e per i funzionari.

Con Accordo sottoscritto dalle Parti istitutive in data 6 marzo 2024, il Fondo è divenuto la forma pensionistica di riferimento di tutto il personale del Gruppo Zurich in Italia, compreso, quindi, il personale dirigente. Per il personale dirigente continuano a valere le previsioni del C.C.N.L. dei Dirigenti delle Imprese di Assicurazione del 25.05.1979 e ss.mm.ii., dell'Accordo aziendale del 30.05.1985 e ss.mm.ii. e del "Regolamento aziendale relativo ai benefici complementari al trattamento economico dei Dirigenti del Gruppo Zurich in Italia".

Destinatari: il personale dipendente e dirigente delle Compagnie di Assicurazione e Riassicurazione e delle Società del Gruppo Zurich in Italia, non in prova, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con contratto di apprendistato o con contratto a tempo determinato. Sono altresì "Destinatari" i dipendenti delle Società che abbiano diritto di aderire e ne facciano richiesta al Fondo.

Contribuzione:

Nel caso in cui il lavoratore scelga di versare la quota del TFR maturato o il contributo a suo carico, oppure entrambe, il datore di lavoro è obbligato a versare il contributo datoriale.

DIPENDENTI E FUNZIONARI			
Quota TFR	Contributo		Decorrenza e periodicità
	Lavoratore ⁽¹⁾	Datore di lavoro ⁽²⁾	
100%	0%	7,5% ⁽³⁾	Il TFR è versato con periodicità mensile con competenza decorrente dal mese di adesione al Fondo. Il contributo lavoratore può essere versato*, a scelta di quest'ultimo, in 12 mensilità con trattenuta mensile (per un periodo inferiore per le assunzioni e cessazioni in corso d'anno) ovvero in due mensilità (con trattenuta nel mese di marzo e nella gratifica natalizia)
0% ⁽⁴⁾	1,75%	7,5% ⁽³⁾	* Il datore di lavoro anticipa al Fondo l'intera annualità relativa sia al contributo del lavoratore sia al contributo del datore di lavoro nel mese di gennaio.

⁽¹⁾ Misura minima del contributo da parte del lavoratore per avere diritto al contributo del datore di lavoro da calcolarsi sulla retribuzione imponibile tabellare individuata dalle disposizioni del CCNL. La misura di contribuzione a carico del lavoratore è scelta dall'aderente al momento dell'adesione e può essere successivamente variata secondo le modalità di seguito descritte. Il lavoratore può scegliere di modificare annualmente la percentuale della propria contribuzione al Fondo secondo specifiche indicazioni fornite dall'Ufficio Risorse Umane. La variazione contributiva decorre dall'anno successivo.

La percentuale di contribuzione è espressa nei seguenti termini: 1,75%, 2%, 3%, 4%, 5%, 6%, 8%, 10%, da calcolarsi sulla retribuzione imponibile tabellare individuata dalle disposizioni del CCNL; per i funzionari, nel calcolo del contributo, si tiene anche conto dell'indennità di carica.

⁽²⁾ La percentuale del contributo del datore di lavoro viene calcolata sulla retribuzione imponibile tabellare individuata dalle disposizioni del CCNL; per i funzionari, nel calcolo del contributo, si tiene anche conto dell'indennità di carica.

⁽³⁾ Il C.I.A. vigente ha previsto che le seguenti variazioni in merito alle percentuali di contribuzione in capo al Datore di lavoro: il 7% dal 1° gennaio 2025, il 7,5% dal 1° gennaio 2026 e l'8% dal 1° gennaio 2027.

⁽⁴⁾ Il lavoratore può scegliere di versare l'intera quota di TFR maturando.

DIRIGENTI			
Quota TFR	Contributo		Decorrenza e periodicità
	Lavoratore ⁽¹⁾	Datore di lavoro ⁽²⁾	
100%	0%	13,5%	Il TFR è versato con periodicità mensile con competenza decorrente dal mese di adesione al Fondo.
0% ⁽³⁾	4%	13,5%	Il contributo lavoratore può essere versato*, a scelta di quest'ultimo, in 12 mensilità (o per un periodo inferiore per le assunzioni e cessazioni in corso d'anno) o in 2 mensilità.

⁽¹⁾ Misura minima del contributo da parte del lavoratore per avere diritto al contributo del datore di lavoro. Tale percentuale viene calcolata su basi diverse a seconda del CCNL tempo per tempo vigente, ferme restando eventuali condizioni di miglior favore stabilite a livello di contrattazione individuale. Salve dette condizioni derivanti dalla contrattazione individuale, per i Dirigenti a cui si applica il vigente CCNL (2018-2022), la percentuale del contributo è riconosciuta su una quota pari all'85% del trattamento economico minimo complessivo riportato nell'Allegato 1 del citato CCNL da erogarsi per ciascuna mensilità contrattuale.

La misura di contribuzione a carico del lavoratore è scelta dall'aderente al momento dell'adesione e può essere successivamente variata secondo le modalità di seguito descritte. Il lavoratore può scegliere di modificare annualmente la percentuale della propria contribuzione al Fondo secondo specifiche indicazioni fornite dall'Ufficio Risorse Umane. La variazione contributiva decorre dall'anno successivo.

⁽²⁾ La misura del contributo datoriale viene calcolata su basi diverse a seconda del CCNL tempo per tempo vigente, ferme restando eventuali condizioni di miglior favore stabilite a livello di contrattazione individuale. Salve dette condizioni derivanti dalla contrattazione individuale, per i Dirigenti a cui si applica il vigente CCNL (2018-2022), la percentuale del contributo datoriale è riconosciuta su una quota pari all'85% del trattamento economico minimo complessivo riportato nell'Allegato 1 del citato CCNL da erogarsi per ciascuna mensilità contrattuale. Ai Dirigenti è riconosciuta la facoltà di ricevere il versamento del contributo datoriale con una delle seguenti modalità, da scegliere all'atto dell'adesione e, comunque, successivamente modificabile con periodicità annuale (con decorrenza dall'anno successivo): A) "Full": Intero importo versato al Fondo, come da percentuali stabilite dal CCNL di riferimento. In questo caso la parte eccedente la quota fiscalmente deducibile verrà tassata con tassazione ordinaria. Optando per questa soluzione il contributo versato al Fondo non sarà oggetto di ulteriore tassazione nel momento della sua liquidazione. B) "Fix": l'importo pari alla quota fiscalmente deducibile viene versato al Fondo; l'importo eccedente verrà liquidato sotto forma di Una Tantum nel cedolino ed è soggetto a tassazione e contributi.

⁽³⁾ Il lavoratore può scegliere se versare l'intera quota di TFR maturando oppure non versare la quota di TFR.



Puoi trovare informazioni sulle fonti istitutive del Fondo Pensione dei Dipendenti delle Società del Gruppo Zurigo nella **SCHEDA 'Le informazioni sui soggetti coinvolti' (Parte II 'Le informazioni integrative')**.